**29 Ottobre 2014**

**Auto a uso privato: comunicazione alla motorizzazione**

Con una circolare la motorizzazione precisa gli obblighi per le aziende

**Premessa –** Per le aziende l’obbligo ex art. 94 c. 4-bis D.Lgs.285/92 di registrare alla Motorizzazione civile e annotare sulla carta di circolazione il nome del soggetto diverso dall’intestatario che dispone del veicolo per più di 30 giorni non scatterà se l’auto aziendale è in uso come fringe benefit o come mezzo di servizio (anche solo parzialmente). Questo è quanto chiarito dalla circolare prot. n. 23743, emanata dalla direzione generale della Motorizzazione (divisione 5) lunedì 27 ottobre.

**Obbligo -** Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92. In particolare l’art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto all’art. 94 del predetto Decreto, il nuovo comma 4-bis che prevede, in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione e della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario.

**Circolare motorizzazione –** Tale obbligo scatterà tra pochi giorni (più precisamente, il prossimo 3 novembre). Nel caso dei rapporti tra società, soci e dipendenti, la questione diventa più complessa. Così, la Motorizzazione è intervenuta lunedì 27 ottobre con una circolare di chiarimento (circolare prot. n. 23743).
 **Auto aziendali –**Al riguardo è necessario preliminarmente ricordare che le casistiche che si possono verificare in una azienda sono le seguenti: concessione al dipendente/amministratore di un veicolo per uso esclusivamente aziendale; uso esclusivamente personale; uso sia ai fini aziendali sia ai fini personali (uso “promiscuo”). L’uso del veicolo aziendale per finalità miste, personali e aziendali, origina un cosiddetto fringe benefit, vale a dire una retribuzione in natura da valorizzare opportunamente e sottoporre a tassazione in capo al dipendente/amministratore che ne beneficia.

**Chiarimenti –** Circa gli obblighi di comunicazione della auto in comodato la circolare in oggetto ha chiarito che il comodato (quindi l’obbligo di comunicazione) sussiste quando c’è un utilizzo “esclusivo e personale” e “a titolo gratuito” dell’auto. Il che è escluso nel caso del fringe benefit (qui non c'è la gratuità, essendo una retribuzione in natura) né in quello del mezzo di servizio condiviso tra più dipendenti né nell'utilizzo promiscuo.

**Scadenza -** Alla scadenza del comodato, non sono necessarie ulteriori dichiarazioni o annotazioni, in quanto si presume che il veicolo rientri nella disponibilità dell’azienda, che comunque sarà tenuta a farne comunicazione alla Motorizzazione solo in caso di cessazione anticipata. Ma, se entro 30 giorni da tale interruzione affida il veicolo a un’altra persona, basta annotarne il nome, senza registrare la cancellazione dell’utilizzatore precedente.